



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014 2022

CSR Sardegna
2023-2027



COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI MONITORAGGIO PER LO SVILUPPO RURALE

Comitato di monitoraggio del 17 ottobre 2023



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

Articolo 1

(Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione del ruolo, dei compiti e delle regole di funzionamento del Comitato di Monitoraggio del CSR 2023-2027, che assorbe le funzioni e i compiti del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2022, in conformità alle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 recante “Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e SIE”;
- Decisione della Commissione Europea C(2023) 218final del 4 gennaio 2023, con la quale è stato adottato il Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna per il periodo di programmazione 2014-2022 – versione 9.1 (di seguito denominato PSR 2014-2022);
- DGR n. 51/7 del 20 ottobre 2015 recante “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna - Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”;
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia ai fini del sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (PSP 2023-2027);
- DGR n. 14/3 del 13 aprile 2023 recante “Piano Strategico per la PAC 2023-2027 e Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Sardegna. Presa d’Atto e indirizzi attuativi”

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 32/2099 del 05.06.2023 "Istituzione del Comitato di monitoraggio del Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Sardegna (CSR Sardegna) per il periodo di programmazione 2023-2027.

Articolo 2

(Composizione)

La composizione del Comitato di Monitoraggio del CSR 2023-2027 e del Comitato di sorveglianza del PSR 2014-2022 (di seguito indicato come "Comitato") è stabilita dal Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 32/2099 del 05.06.2023 "Istituzione del Comitato di monitoraggio del Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Sardegna (CSR Sardegna) per il periodo di programmazione 2023-2027.

Tale decreto dà attuazione a quanto previsto nel Capitolo 12 "*Governance regionale*" del Complemento sviluppo rurale (CSR) della Regione Sardegna - adottato con DGR n. 14/3 del 13 aprile 2023 recante "Piano Strategico per la PAC 2023-2027 e Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Sardegna. Presa d'Atto e indirizzi attuativi, in coerenza con la Sezione 7.1 del medesimo PSP, ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115 e di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 240/2014 "Codice europeo di condotta sul partenariato".

Il Comitato è presieduto dall'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale o da un suo delegato.

Fanno parte del Comitato di Monitoraggio:

1. l'Autorità di Gestione, nella persona del Direttore Generale pro tempore dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale;
2. i Direttori dei seguenti Servizi dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale:
 - Servizio competitività delle aziende agricole;
 - Servizio sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati;
 - Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture;
 - Servizio supporti direzionali e gestionali, affari generali, legali e finanziari;
 - Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari;
 - Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali;
3. il rappresentante dell'Organismo pagatore ARGEA Sardegna;
4. il Direttore Generale pro-tempore dell'Agenzia LAORE Sardegna;
5. il Direttore Generale pro-tempore dell'Agenzia AGRIS Sardegna;
6. l'Autorità di Gestione del PO FSE Sardegna;

7. l'Autorità di Gestione del PO FESR Sardegna;
8. il Responsabile Regionale del PO FEAMPA 2021-2027;
9. l'Autorità ambientale regionale;
10. il Direttore pro-tempore del Servizio Valutazioni ambientali (SVA);
11. un rappresentante dell'ARPAS Sardegna;
12. un rappresentante dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna;
13. l'Autorità per i diritti e le pari opportunità;
14. un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);
15. un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica;
16. un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle finanze – Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE) in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87;
17. un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie:
 - Unione Province Sarde (UPS);
 - ANCI Sardegna;
 - UNCEM;
 - Unioncamere Sardegna;
 - Gruppi di Azione Locale (GAL);
18. n. 3 rappresentanti delle Università, Centri di ricerca e formazione, di cui n. 1 rappresentante con competenze specifiche nel settore dei cambiamenti climatici;
19. n. 7 rappresentanti regionali delle organizzazioni professionali agricole (Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Copagri, UCI, AIC, Liberi agricoltori);
20. n. 5 rappresentanti regionali delle organizzazioni dei lavoratori agricoli (CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL);
21. n. 6 rappresentanti regionali delle organizzazioni della cooperazione agricola e agroalimentare (Confcooperative, Lega Coop, AGCI, UN.I.COOP Sardegna, UNCI, UE COOP);
22. n. 6 rappresentanti regionali delle organizzazioni industriali, artigianali e commerciali del settore agroalimentare (Confindustria, Confartigianato, CONFAPI Sardegna, CNA Alimentare sarda, Confcommercio, Confesercenti);
23. un rappresentante dell'Assoenologi;
24. un rappresentante delle Associazioni dei consumatori

25. un rappresentante delle organizzazioni ambientaliste/ONG con competenze specifiche nel settore dei cambiamenti climatici;
26. n.4 rappresentanti per i Consorzi di tutela;
27. n. 2 rappresentanti degli Ordini professionali;
28. un rappresentante delle Associazioni bancarie e Consorzi Fidi;
29. un rappresentante delle Organizzazioni biologiche;
30. un rappresentante del Partenariato economico e sociale, del terzo settore, e ONG che promuovono attività di antidiscriminazione a tutela dei diritti delle persone con disabilità;
31. n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni di produttori;
32. un rappresentante per i Consorzi di bonifica.

Ciascun componente del Comitato può essere sostituito da un membro supplente preventivamente designato dall'amministrazione o organizzazione rappresentata.

I rappresentanti della Commissione Europea partecipa ai lavori del Comitato a titolo consultivo.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta motivata del Presidente del Comitato medesimo.

Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, il Valutatore indipendente e, in qualità di esperti, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali, di altre istituzioni nazionali ed esperti in funzione della specificità degli interventi previsti all'ordine del giorno. Di tale partecipazione sarà dato preavviso ai componenti del Comitato.

La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito e nessun rimborso è riconosciuto ai suoi componenti.

Ai sensi dell'art. 124 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, l'elenco dei componenti del Comitato è reso pubblico attraverso la modalità indicata all'art. 9 relativo agli obblighi e procedure di trasparenza e comunicazione.

Articolo 3

(Funzioni e compiti)

Il Comitato, in sede di prima riunione, stabilisce il proprio Regolamento interno e lo adotta.

Il Comitato svolge le proprie funzioni garantendo una chiara distinzione fra i temi relativi al PSR 2014-2022 e al CSR 2023-2027, adottando opportune modalità organizzative. A tal fine sia nelle riunioni plenarie che nelle consultazioni scritte, gli argomenti e documenti relativi ai due periodi di programmazione verranno trattati separatamente, con redazione di verbali e/o documenti di chiusura distinti.

PSR 2014-2022

Il Comitato al fine di accertare le prestazioni e l'effettivo stato di attuazione del PSR Sardegna 2014-2022:

- a) è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione (Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 74);
- b) esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma (Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 74);
- c) esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'Autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante (Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 74);
- d) esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione europea (Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 74);
- e) partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma (Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 74);
- f) è informato sui contenuti della valutazione ex-ante prevista per il sostegno degli strumenti finanziari (Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 37);
- g) esamina il documento strategico predisposto per il sostegno degli strumenti finanziari (Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 38);
- h) valuta l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi attraverso i dati finanziari e gli indicatori previsti dal programma (Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 49);
- i) esamina gli aspetti che incidono sui risultati del Programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia nell'attuazione (Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 49);
- j) è consultato ed esprime un parere sulle eventuali modifiche del Programma proposte dall'Autorità di Gestione (Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 49);
- k) formula osservazioni all'Autorità di Gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del Programma comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari (Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 49);
- l) esamina l'attuazione della strategia di comunicazione (Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 110);
- m) è informato sulla strategia di informazione e pubblicità non oltre sei mesi dopo l'adozione del PSR e almeno una volta all'anno in merito ai progressi compiuti nella sua attuazione.

CSR 2023-2027

Per quanto previsto dall'articolo 124 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 il Comitato esamina tutte le questioni riguardanti l'attuazione degli interventi previsti dal CSR 2023-2027 e fornisce al Comitato di monitoraggio nazionale informazioni al riguardo.

Il Comitato esamina in particolare:

- a) i progressi compiuti nell'attuazione del CSR 2023-2027 e nel conseguimento dei target intermedi e finali;
- b) le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del CSR 2023-2027 e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;
- c) gli elementi della valutazione ex ante di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 e del documento di strategia di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento;
- d) i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l'eventuale seguito dato ai risultati;
- e) le informazioni pertinenti relative all'efficacia dell'attuazione del CSR Sardegna;
- f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
- g) il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e gli agricoltori e gli altri beneficiari, se del caso.

Il Comitato di monitoraggio fornisce il proprio parere su:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- b) le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;
- c) il piano di valutazione e le modifiche dello stesso;
- d) eventuali proposte dell'Autorità di gestione regionale per la modifica del piano strategico della PAC.

Articolo 4

(Rapporti con il Comitato di monitoraggio nazionale del PSP 2023-2027)

Il Comitato di Monitoraggio del CSR Sardegna 2023-2027 coopera e si coordina con il Comitato di Monitoraggio Nazionale del PSP - istituito con DM 3 marzo 2023, n. 137910 e presieduto dal Masaf - all'interno del sistema complessivo di governance di cui alla Sezione 7.1 del PSP e secondo le disposizioni organizzative da dettagliarsi e formalizzarsi a cura del Masaf stesso.

Articolo 5

(Riunioni e ordine del giorno)

Il Comitato, convocato su iniziativa del Presidente o dell'Autorità di Gestione, si riunisce di regola una volta l'anno e comunque ogni volta si renda necessario.

Il Comitato può essere altresì convocato qualora lo richiedano almeno 20 dei suoi componenti.

Le riunioni hanno luogo presso la sede dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

La convocazione, l'ordine del giorno e i documenti relativi agli argomenti da trattare sono trasmessi via posta elettronica, come regola generale, almeno dieci giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. In casi eccezionali e motivati i documenti potranno essere integrati e/o sostituiti anche dopo tale termine.

Il Presidente può, in casi eccezionali, disporre convocazioni urgenti del Comitato, purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni inserendovi qualora lo ritenga opportuno, eventuali questioni proposte per iscritto dai componenti del Comitato.

In caso di urgenza, il Presidente può fare esaminare al Comitato uno o più punti non iscritti all'ordine del giorno per l'approvazione.

Nel corso delle riunioni l'ordine del giorno sarà trattato seguendo la successione prevista nella lettera di convocazione. Il Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di un solo membro, può proporre l'anticipazione o la posticipazione di un punto iscritto all'ordine del giorno, previo assenso di tutti i presenti.

Le decisioni del Comitato si intendono assunte quando la maggioranza dei presenti le approva e sulla base della prassi del consenso dei membri presenti, già consolidata nel contesto delle precedenti esperienze di programmazione regionale e nazionali.

Sulle proposte all'ordine del giorno e sui documenti di lavoro del Comitato potranno essere consultati, qualora fosse necessario, gli uffici della Commissione Europea.

La sedute del Comitato possono essere precedute da riunioni tecniche preparatorie a cui possono essere invitati a partecipare anche membri non permanenti o esperti e tecnici esterni.

Le riunioni del Comitato possono, inoltre, essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi di lavoro specifici o tecnico/tematici composti da rappresentanti della Commissione, del MASAF, dell'OPR ARGEA e dell'Amministrazione regionale della Sardegna.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue decisioni validamente assunte se almeno il 30% dei componenti è presente all'inizio dei lavori.

La direzione operativa dei lavori del Comitato è a cura dell'Autorità di Gestione.

Articolo 6

(Verbali)

I verbali delle decisioni assunte sono inviati ai componenti massimo entro trenta giorni lavorativi dalla data della riunione e s'intendono approvati qualora entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione, non siano formulate osservazioni da parte dei membri presenti alla seduta cui il verbale si riferisce. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e contenere l'indicazione della sede, della data, dell'orario di inizio e di termine della riunione, l'elenco dei presenti, l'ordine dei lavori, la descrizione delle decisioni assunte, nonché le osservazioni e le proposte dei soggetti che partecipano alle riunioni e che ne facciano espressamente richiesta.

Articolo 7

(Consultazione per iscritto)

Il Presidente del Comitato può attivare la procedura di consultazione scritta, via posta elettronica, se le circostanze lo richiedono.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura di consultazione scritta devono essere inviati a tutti i componenti del Comitato, i quali possono esprimere per iscritto il proprio parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di trasmissione via posta elettronica. La mancata espressione per iscritto del parere vale quale assenso e, decorso tale termine, la decisione risulta adottata in assenza di obiezioni. Qualora i componenti del Comitato presentino osservazioni, i documenti verranno ritrasmessi in consultazione per un ulteriore termine di due giorni. La mancata espressione per iscritto da parte dei componenti del Comitato del proprio parere vale quale assenso e, decorso tale termine, la decisione risulta adottata.

A conclusione della consultazione scritta, il Presidente informa i componenti circa l'esito della procedura.

Il Presidente, in casi eccezionali, può attivare procedure di consultazione scritta urgente per la quale i termini temporali, di cui al comma precedente, possono essere ridotti fino ad un minimo di cinque giorni lavorativi.

La mancata espressione per iscritto da parte dei componenti vale quale assenso sulla proposta trasmessa.

Articolo 8

(Segreteria tecnica)

Al fine di assicurare idoneo supporto al Comitato di Monitoraggio è istituita presso l'Autorità di Gestione la Segreteria Tecnica.

La Segreteria Tecnica supporta l'Autorità di Gestione:

- nell'organizzazione delle riunioni del Comitato;
- nella redazione della documentazione per i lavori, delle relazioni, degli ordini del giorno e del verbale delle relative riunioni;
- in tutte le attività connesse per il buon funzionamento del Comitato.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica possono essere posti a carico delle risorse dell'Assistenza Tecnica – Misura 20- del PSR 2014-2022 e AT01 – Assistenza tecnica del CSR 2023-2027.

Articolo 9

(Trasmissione della documentazione)

La documentazione che, a norma del presente Regolamento, deve essere inviata ai componenti del Comitato o da questi trasmessa alla Segreteria di cui all'art. 8, è inoltrata tramite posta elettronica.

Le comunicazioni e la trasmissione della documentazione ai servizi della Commissione Europea sono effettuate tramite SFC.

A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica cui inviare la documentazione, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

La Segreteria Tecnica dispone del seguente indirizzo di posta elettronica cui inviare eventuale documentazione: agr.comitato.sorveglianza@regione.sardegna.it

Articolo 10

(Trasparenza e comunicazione)

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato di Monitoraggio tutta la documentazione, i verbali delle riunioni, le decisioni in esito delle procedure di consultazione per iscritto, i pareri e le osservazioni espresse dai componenti del Comitato saranno resi disponibili, per la consultazione, sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it e/o attraverso strumenti di comunicazione creati appositamente.

Articolo 11

(Modifiche del Regolamento)

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di Monitoraggio, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Articolo 12

(Conflitti di interesse)

In conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 i componenti del Comitato, qualora siano personalmente potenziali beneficiari di progetti cofinanziati dal PSR 2014-2022 o CSR 2023-2027 della Sardegna ed in ogni altra situazione di potenziale conflitto di interesse, devono preventivamente segnalare ogni situazione di conflitto di interesse e astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse, in particolare quelle riguardanti l'allocazione delle risorse ed i criteri di selezione.

Articolo 13

(Gruppi di lavoro)

Il Comitato può istituire gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di specifiche tematiche. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.

Articolo 14

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno del Comitato di monitoraggio, valgono le norme del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240/2014 del 7 gennaio 2014, le disposizioni del vigente Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna 2014-2022, nonché del vigente Complemento regionale dello sviluppo rurale della Sardegna (CSR) 2023-2027 e le altre disposizioni regolamentari e comunitarie comunque pertinenti.